



N° PAP-00735-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorale on-line dal 22/11/2021 al 07/12/2021

L'incaricato della pubblicazione  
**ARTURO CONTE**

Reg. n° **91**

del **12/11/2021**

# COMUNE DI GALLICCHIO

Provincia di Potenza

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

**RICOGNIZIONI E SITUAZIONI DI ECCEDENZIA E SOPRANNUMERARIETA' - PIANO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2021 - 2023 - MODIFICA DELIBERA N. 85/2020. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **Due milaventuno**, il giorno **Dodici** del mese di **Novembre** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sig.ri:

n°	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1.	<b>Pandolfi Gaetano</b>	<b>Sindaco</b>	X	
2.	<b>Donnadio Luigi Ovidio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X	
3.	<b>Eufemia Gennaro</b>	<b>Assessore</b>	X	
<b>TOTALI</b>			<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il **Segretario Comunale** **Dott. Giuseppe Romano**.

Assume la Presidenza il **Sindaco** pro tempore **Pandolfi Gaetano**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

## Premesso che

- in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ha espresso parere favorevole il dott. Gaetano Pandolfi, sostituto del responsabile dell'area amministrativa, come da decreto in atti;
- in ordine alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole il dott. Franco Volpe responsabile dell'area finanziaria;

## IL SINDACO

### Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 16.4.21 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con delibera di Consiglio comunale n. 15 in data 16.4.21, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023.;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."*

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
  3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
  4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. **I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.** Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006 come di seguito indicato :

*Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale*

- 1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:*

*Tabella 1 Fasce demografiche Valore soglia*

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti 29,5%**
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 28,6%*
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 27,6%*
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 27,2%*
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,9%*
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 27,0%*
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 27,6%*
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti 28,8%*
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre 25,3%*

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006 come di seguito riportato per i comuni inferiori a 1000 abitanti :

Valore Soglie :

1. Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) ;
2. Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da **Tabella 1 DM (b1) = 29,50% ;**
3. Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da **Tabella 3 DM (b2) : 33,50%**

Preso atto che è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 come **da allegato A)** al presente provvedimento e come di seguito indicato :

- 1) Spesa di personale rendiconto 2020 : **352.978,50**
- 2) **Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE € 951.761,75 ;**
- 3) **Rapporto effettivo tra spesa di personale ( 2020 ) e entrate correnti nette = 37,09%**

Riscontrato che il predetto rapporto risulta superiore al valore soglia per cui si rende necessario e doveroso adottare con il presente provvedimento un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

**Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità ( comuni con popolazione non superiore a 1000 abitanti come il comune di Gallicchio ) prevede:**

- **limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);**
- **limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;**

Riscontrato che per quanto concerne i predetti punti la situazione è la seguente così come fornita dagli uffici competenti :

- 1) spese di personale 2008 € 436.692,00 come da schema del responsabile finanziario;
- 2) dal 2016 al 2020 vi sono state due cessazioni ovverosia una C dipendente Durante Antonio ( anno 2016) e una D) dipendente Giordano Rifreddo Mario ( anno 2018 ) ( con la regola introdotta dall' art 3 d.l. 90/2014, nel testo introdotto dall'art. 14 bis del d.l. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019, possono utilizzarsi, quali "spazi assunzionali" aggiuntivi a quelli determinatisi con le cessazioni nell'anno precedente, i c.detti "resti" del turn over possibile -ma non effettuato- nel quinquennio precedente (nel caso in questione, quindi, gli anni 2016 - 2020)

Evidenziato altresì che per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, anche se qui non interessa - come specificato della Corte dei Conti Sezione Autonomie N° 4/2019, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008, ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e, più in generale, la determinazione dei limiti assunzionali può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, con la conseguenza che il limite può ritenersi rispettato anche quando, ad esempio, a fronte di un'unica

cessazione a tempo indeterminato e pieno, si proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore;

Preso atto che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 conferma l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;*

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra richiamate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001,

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 85 del 30.9.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto " piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023." Con la quale non è stata prevista alcuna assunzione;

Di dare atto che l'attuale dotazione organica del comune è la seguente :

Descrizione posti	Cat.	Posti previsti dotazione organica	POSTI COPERTI	Posti Vacanti	Posti Totali
A tempo parziale ed indeterminato (ore 33)	A	1	1	0	1
A tempo parziale (33 ore settimanali) ed indeterminato	B	1	1	0	1
A tempo pieno ed indeterminato	B	1	1	0	1
A tempo pieno ed indeterminato	C	3	3	0	3
A tempo pieno ed indeterminato	D	3	2	1	3
<b>Totale complessivo</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

Atteso che sono pervenute agli atti del comune due domande di pensionamento da parte dei responsabili dell'area finanziaria dott. Francesco Volpe cat. D , PEO D/6 e del responsabile dell'area amministrativa Rocco Balzano cat. D , PEO D/4 , con decorrenza 1.1.2022 area finanziaria ed 1.2.2022 area amministrativa ;

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 9 del 4.3.2015 con la quale si approvava la struttura organizzativa del Comune di Gallicchio con la previsione di n. 3 Aree ovverosia Finanziaria , Amministrativa e Tecnica;

Ritenuto, atteso anche la piccola dimensione del comune , riunire in una sola area quella Finanziaria ed Amministrativa denominandola " Area Finanziaria – Amministrativa " a cui faranno capo tutti i servizi afferenti ad entrambe le aree e prevedendo a capo della stessa una cat. D) così come per l'area Tecnica; Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento rimodulare anche la struttura organizzativa del Comune rivedendo a tal fine la dotazione organica;

Vista , pertanto, la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale , a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o

eccedenze di personale;

Ritenuto inoltre rinviare ad apposito provvedimento la quantificazione della spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il proposito il parere favorevole del revisore dei conti rilasciato in data 8.10.2021 ed acquisito al Comune di Gallicchio al Prt.G.0004320/2021 dell'11.10.2021 , qui allegato sotto la lettera A) , che ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente con relativo piano occupazionale 2021/2023 che prevede con il presente provvedimento ed in questa fase una sola assunzione ovvero sia un istruttore direttivo contabile – amministrativo da preporre con decorrenza 2022 all'area finanziaria – amministrativa i da ricoprire mediante pubblico concorso , fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

*Dato atto che:*

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021/2023 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021/2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 5.1.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

#### DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che non risulta personale in sovrannumero e/o in eccedenza a seguito della ricognizione avvenuta da parte dei responsabili delle aree , come da attestazioni allegate , ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) di approvare , per le motivazioni riportate nella premessa, la seguente nuova struttura organizzativa del comune :
  - **Area Finanziaria ed Amministrativa : con decorrenza 1.1.2022 ;**
  - **Area Tecnica**
- 4) di approvare la seguente nuova dotazione organica del comune di Gallicchio tenendo conto della ripartizione della struttura organizzativa **dell'ente sopra riportata :**

Descrizione posti	Cat.	Posti previsti dotazione organica	POSTI COPERTI	Posti vacanti	Posti totali
A tempo parziale ed indeterminato (ore 33)	A	1	1	—	1
A tempo parziale ( 33 ore	B	1	1	—	1

settimanali) ed indeterminato					
A tempo pieno ed indeterminato	B	1	1	—	1
A tempo pieno ed indeterminato	C	3	3	—	3
A tempo pieno ed indeterminato	D	4	2	2 (*)	4
<b>Totale complessivo</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10*</b>

Legenda :

- A ) Cappellini Peppino ( Area Amministrativa e Finanziaria)- tempo parziale ed indeterminato;
- B) Pandolfo Franca ( Area Finanziaria): - tempo parziale ed indeterminato;
- B) Vicino Rocco (Area Tecnica) : - tempo pieno ed indeterminato;
- C) Conte Arturo ( Polizia Locale ) ; Lugli Volpe ( servizi demografici ) ; Montemurro Giuseppe ( geom. Area tecnica);
- D) Francesco Volpe ( Area Finanziaria – Tributi ) , Rocco Balzano ( Area amministrativa ).
- D) Vacante : Area Tecnica.

2(\*): posto vacante di istruttore direttivo tecnico e uno di istruttore direttivo contabile – amministrativo.

10 (\*) : con decorrenza 1.1.2022 andrà in pensione il responsabile dell'area finanziaria , per cui avremo in dotazione organica n. 9 posti. Con la stessa decorrenza la struttura organizzativa dell'ente avrà una sola area finanziaria – amministrativa che farà capo al sig. Rocco Balzano sino al momento del pensionamento ovvero 31.1.2022 , quando l'area rimarrà scoperta e che sarà coperta solo a conclusione del concorso per ristrutturatore direttivo contabile – amministrativo.

5) di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il seguente nuovo **piano occupazionale per il triennio 2021/2023** :

- **Assunzione nell'anno 2022 di un istruttore direttivo contabile – amministrativo di cat. D , PEO D/1 ;**

6) **Di dare atto che il predetto piano occupazionale :**

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- *non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

7) Di dare atto , come da allegato A) al presente provvedimento , che è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 come di seguito indicato :

Spesa di personale rendiconto 2020 : 352.978,50

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE € 951.761,75 ;

Rapporto effettivo tra spesa di personale ( 2020 ) e entrate correnti nette = 37,09%

8) Di dare atto che essendo il predetto rapporto superiore al valore soglia , si rende necessario e doveroso adottare con il presente provvedimento un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento , significando che a decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia :

**Percorso di riduzione :**

- Con decorrenza 1.1.2022 andrà in pensione il responsabile dell'area finanziaria dipendente Francesco Volpe : costo € 74.857,58;
- Con decorrenza 1.2.2022 andrà in pensione il responsabile dell'area amministrativa dipendente Rocco Balzano : costo € 69.836,97;

- Con decorrenza massimo dal 2023 andrà in pensione il dipendente di cat. B , Rocco Vicino : costo € 30.050,90;
- 9) Di dare atto che con le predette riduzioni tenendo conto anche dell'assunzione della categoria D , PEO D/1 istuttore direttivo contabile – amministrativo costo € 39.332,91, si rientra nel valore soglia già nell'arco di due anni;
  - 10) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
  - 11) di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
  - 12) di riseversi a seguito della approvazione del citato fabbisogno ulteriori atti di competenza in merito alla attivazione delle procedure concorsuali per l'assunzione della predetta unità;
- Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## Deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 12/11/2021

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

**Il Segretario Comunale**  
F. to Dott. Giuseppe Romano

**Il Presidente**  
F. to Dott. Pandolfi Gaetano

### Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il sottoscritto vice-Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio online del sito istituzionale di questo Comune ed è compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)

**Il Segretario Comunale**  
F. to Dott. Giuseppe Romano

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

Visto lo statuto comunale;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della stessa.

**Il Responsabile dell'Area**  
F. to Dott. Gaetano Pandolfi

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della stessa.

**Il Responsabile dell'Area**  
F. to Dr. Francesco Volpe

### Attestato di esecutività

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Galicchio, li 22 NOV. 2021

**Il Segretario Comunale**  
F. to Dott. Giuseppe Romano

È copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Galicchio, li 22 NOV. 2021



**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giuseppe Romano

# COMUNE DI GALLICCHIO

## PROVINCIA DI POTENZA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 07

Data 08/10/2021

**OGGETTO: Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:  
Ricognizione situazioni di eccedenza e soprannumerarietà – Piano Fabbisogno  
Triennale del Personale 2021-2023 – Modifica delibera n. 85/2020. Provvedimenti.”**

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 11,00, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:  
"Ricognizione situazioni di eccedenza e soprannumerarietà – Piano Fabbisogno Triennale del Personale  
2021-2023 – Modifica delibera n. 85/2020 . Provvedimenti."

\*\*\*\*\*

#### *Premesso che:*

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

#### *Richiamati in particolare:*

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021. – 2023 e il relativo piano occupazionale, prevedendo il collegamento a riposo:

n. 01 Responsabile dell'area Finanziaria Cat. D posizione economica D/6 con decorrenza 01/01/2022 costo € 74.857,58,

n. 01 Responsabile dell' Area Amministrativa cat. D posizione economica D/4 con decorrenza 01/02/2022 costo € 69.836,97;

e l'assunzione di n. 01 Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Cat. D1 costo € 39.332,91

## PRESO ATTO E RILEVATO

Che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

## CONSIDERATO

Che è stato determinato il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari al 37,09 superiore al valore soglia previsto nel predetto decreto; che nel contempo, con il presente provvedimento l'amministrazione adotta un percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto, fino al conseguimento entro il 2025 del valore soglia previsto dalla tabella 1 art. 4, D.M. 17 marzo 2020 ;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

## ACCERTA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2021 – 2023 *rispettano* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

## ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto, raccomandando l'Amministrazione Comunale il rispetto del percorso di riduzione previsto nel presente piano e precisamente:

collegamento a riposo:

n. 01 Responsabile dell'area Finanziaria Cat. D posizione economica D/6 con decorrenza 01/01/2022 costo € 74.857,58,

n. 01 Responsabile dell' Area Amministrativa cat. D posizione economica D/4 con decorrenza 01/02/2022 costo € 69.836,97;

assunzione di n. 01 Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Cat. D1 costo € 39.332,91, determinando un risparmio di spesa pari ad € 105.361,64

Letto, approvato e sottoscritto.

**VESPE RAO ALFONSO**  
Organo di revisione economico-finanziaria  
Consulenza Fiscale - Lavoro  
Via Est. Settentrionale 4 - Tel./fax 0835/675773  
75011 ACCETTURA (MT)  
Cod. Fisc. / SP LNS 69A02 1954X  
Partita IVA 00593590711